

T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, Sent., (data ud. 29/05/2024) 14/06/2024, n. 12194

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA › Giurisdizione › riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA › Procedimento giurisdizionale › (interruzione, sospensione e cessazione del giudizio)

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5116 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da - OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Amadio e Chiara Figura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento del Ministero della giustizia P.D.G. 3 marzo 2021 - di contenuti non noti - con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dall'assunzione nella qualifica di operatore giudiziario, area II, F1 all'esito della selezione indetta dal Ministero della giustizia "per il reclutamento, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16 L. 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive seicentosedici unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area funzionale seconda, posizione retributiva F1";

- della nota del Ministero della giustizia (m dg.DOG.04/03/2021.0046561.U) - ricevuta in data 4 marzo 2021 - con la quale è stato comunicato che, con P.D.G. 3 marzo 2021, il ricorrente è stato escluso dall'assunzione nella qualifica di operatore giudiziario, area II, F1;

- di ogni altro atto precedente o successivo, anche di natura istruttoria ed interlocutoria, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale;

- nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere assunto nella qualifica di operatore giudiziario, area II, F1

nonché, per l'accesso,

ai documenti di cui all'istanza di accesso inviata dal ricorrente il 24 marzo 2021;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati:

- del provvedimento del Ministero della Giustizia P.D.G. 3 marzo 2021 - depositato in giudizio in data 15 giugno 2021 e trasmesso a mezzo pec in data 27 luglio 2021 - con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dall'assunzione nella qualifica di operatore giudiziario, area II, F1 all'esito della selezione indetta dal Ministero della giustizia "per il reclutamento, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16 L. 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive seicentosedici unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area funzionale seconda, posizione retributiva F1";

- di ogni altro atto precedente o successivo, anche di natura istruttoria ed interlocutoria, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese le note della Corte d'appello del 3, 15, 18, 23 e 24 febbraio 2021 della Corte d'appello menzionate nel provvedimento dirigenziale e non ancora depositate in atti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il ricorrente rappresenta di aver partecipato ad una procedura di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego, indetta dal Ministero della giustizia e finalizzata all'assunzione di seicentosedici operatori giudiziari. All'esito della procedura il ricorrente risultava idoneo e sceglieva Milano quale propria sede di servizio.

1.1. Tuttavia, il Ministero, in riscontro alla scelta del ricorrente comunicava l'esclusione dall'assunzione, in quanto, a seguito degli accertamenti effettuati, risultavano mancanti i requisiti in ordine alla condotta e alle qualità morali.

1.2. Non essendo stato motivato compiutamente in ordine ai motivi relativi all'esclusione - segnatamente non risultava allegato il richiamato P.D.G. 3 marzo 2021 - il ricorrente presentava un'istanza con cui domandava l'accesso a tutta la relativa documentazione. Nondimeno, trascorsi trenta giorni si formava il silenzio-rigetto sulla stessa.

1.3. Con il ricorso all'odierno esame, dunque, l'interessato domanda sia l'accesso al P.D.G. 3 marzo 2021, sia l'annullamento dell'atto di esclusione.

2. Si costituiva in resistenza il Ministero della giustizia.

3. Tutte le parti depositavano memorie e documenti in vista della pubblica udienza del 29 maggio 2024, all'esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

4. Preliminarmente, va dato atto della cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accesso ai documenti: difatti, come riconosciuto anche dal ricorrente nell'ultima memoria, il Ministero ha depositato il giudizio richiesto P.D.G. 3 marzo 2021.

5. Per il resto, va osservato come l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente sia fondata, sicché il suo accoglimento determina l'impossibilità di scrutinare nel merito i motivi di ricorso.

5.1. Difatti, la procedura selettiva non rientra nel novero dei concorsi, in relazione ai quali, in forza dell'art. 63, comma 4 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

Invero il ricorrente partecipava ad una procedura di selezione indetta ai sensi dell'art. 16 L. 28 febbraio 1987, n. 56, per l'avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego. Simili procedure sono connotate dall'assenza di discrezionalità tecnica in capo all'amministrazione, che è unicamente "chiamata a svolgere un'attività meramente tecnico esecutiva di certazione" (così Cass., sez. lav., 12 maggio 2017, n. 11906).

5.2. Di conseguenza, la controversia "è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che non è prevista una procedura concorsuale, ma una semplice chiamata su base numerica, secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all'avviamento a selezione e quindi all'assunzione" (Cass., sez. un., 9 giugno 2017, n. 14432).

5.3. D'altro canto simili conclusioni sono pacifiche anche nella giurisprudenza di questo Tribunale, non potendosi reputare sussistente la giurisdizione solo in virtù del fatto che vi è un atto promanante da un'amministrazione pubblica che determina l'esclusione: invero, secondo Tar Lazio, sez. I-quater, 15 marzo 2021, n. 3115 "neppure assume rilievo, ai fini del radicamento della giurisdizione presso questo giudice, il profilo della natura del provvedimento impugnato di esclusione dalla procedura, come sostenuto da parte ricorrente", atteso che "la contestazione sul possesso dei requisiti di ammissione incide, in sostanza, sul diritto soggettivo a partecipare alla procedura di assunzione, in assenza di un procedimento di tipo valutativo selettivo da parte dell'amministrazione, trattandosi l'attività di quest'ultima nel caso in questione nel compimento di una serie di atti finalizzati alla formazione di un elenco da cui discende il diritto soggettivo degli istanti, in primo luogo, ad essere collocati nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, all'avviamento alla selezione ai fini dell'assunzione, con conseguente cognizione della relativa controversia ricadente, in virtù dell'ordinario criterio di riparto della giurisdizione per posizioni soggettive, nella cognizione del giudice ordinario".

6. Alla luce di quanto esposto, dunque, il Collegio deve dichiarare, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., il proprio difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia, al giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini previsti dalla disposizione citata.

7. Le spese, attesa la natura del pronunciamento, vanno compensate

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso;
- dichiara, in ordine alla rimanente domanda, il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario;
- compensa le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Conclusioni

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesca Petrucciani, Presidente FF

Filippo Maria Tropiano, Consigliere

Matthias Viggiano, Referendario, Estensore